

Determinazione del DG n. 26/AC
del 29/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO FARMACIE COMUNALI E UFFICI AZIENDALI – DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 ALLA DITTA C.I.A.M. SRL - CIG Z651EA7E71.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la Trattativa Diretta;

ATTESO che è stata effettuata una verifica sull'esistenza di una idonea iniziativa attiva sul MEPA in grado di soddisfare le necessità dell'Azienda e valutato che l'iniziativa ivi presente denominata "*Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento*" - non soddisfa pienamente le necessità Aziendali in termini di qualità quantità e durata dei servizi previsti;

VALUTATO pertanto che, visto anche l'esiguità del valore contrattuale presunto, di procedere all'approvvigionamento del servizio *extra consip*, a tal fine procedendo a trattativa diretta con l'attuale fornitore ditta C.I.A.M. SRL di San Giuliano Milanese;

VISTO che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l'approvvigionamento di servizi di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto di cui al CSA predisposto dagli Uffici;


RICHIAMATA la lettera di invito prot. n. 87/p/17 del 18 maggio 2017 e la conseguente offerta pervenuta in data 22 maggio 2017, che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta C.I.A.M. SRL come da proposta economica sopra citata;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento delle Farmacie Comunali e degli Uffici Aziendali per la durata di anni tre e per quanto previsto dal CSA, alla ditta C.I.A.M. SRL con sede in San Giuliano Milanese (Mi) via L. Tolstoj, 15 P.I. 03115410155 - per un importo complessivo di €. 5.700,00 oltre iva di legge;
3. di perfezionare l'affidamento in oggetto mediante sottoscrizione del presente atto da parte dell'operatore economico affidatario;
4. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z651EA7E71;
5. di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
6. di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;
7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuliano Masina



C.I.A.M. s.r.l.
Il Procuratore
Geom. GIUSEPPE CELLAMARE



AZIENDA speciale SERVIZI
FARMACEUTICI e socio-sanitari
San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 18 maggio 2017

Prot. n. 87/p/17

Invio tramite e-mail Pec

Spett.le
C.I.A.M. srl
Via L. Tolstoj, 15
20098 San Giuliano Milanese
Milano

OGGETTO: Richiesta di offerta economica per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

CIG Z651EA7E71

Spettabile operatore economico,

questa Azienda intende affidare il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento delle Farmacie Comunali nonché degli impianti presenti nelle strutture relative agli uffici amministrativi di Sede in via San Remo, 3 e all'ufficio servizi cimiteriali in via Battaglia dei Giganti c/o il cimitero capoluogo avvalendosi della procedura di affidamento diretto, così come disciplinata dall'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016.

Oggetto dell'offerta: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento come meglio specificato all'articolo denominato "Adempimenti contrattuali" del Capitolato Tecnico (Allegato 1).

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'appalto verrà aggiudicato a corpo con il criterio del prezzo più basso.

Durata del Contratto: la durata del contratto è di tre anni e decorre dal momento della stipula con eventuale possibilità di proroga nei modi e nelle forme di cui Capitolato Tecnico ed al Codice degli appalti.

Importo dell'appalto: l'importo stimato per l'appalto non potrà essere superiore ad euro 6.000,00.= annui oltre iva.

Qualora interessato, l'operatore economico dovrà far pervenire all'Azienda l'offerta economica, firmata dal legale rappresentante, relativa alla fornitura del servizio in oggetto così come descritta nella presente lettera e nel Capitolato Tecnico, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.asfsangiuliano.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/05/2017 a pena di esclusione.

L'offerta dovrà contenere:

- Offerta economica su carta intestata, firmata dal legale rappresentante, redatta conformemente all'Allegato 2 alla presente lettera;
- copia del Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, (vedi Allegato 3) con cui il soggetto attesti:
 - di essere iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
 - di essere iscritto agli istituti previdenziali ed assicurativi obbligatori, con indicazione dei dati necessari per la richiesta del DURC;
 - di aver preso visione ed accettato senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni stabilite nella presente lettera e nel capitolato tecnico;
 - di aver preso esatta cognizione della natura del servizio nonché di ogni altra circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo e sull'esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione e di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo dei modi e tempi di esecuzione del servizio prospettati;
 - di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - di assumere in caso di aggiudicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
 - di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all'art. 80 e seguenti del d.lgs.50/2016.

La dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Modalità di aggiudicazione ed offerta economica:

L'appalto sarà aggiudicato a corpo con il criterio del prezzo più basso.

L'offerta dovrà essere formulata in termini di canone annuo non superiore ad euro 6.000,00.= oltre iva.

L'operatore economico dovrà altresì specificare il costo orario per gli interventi a chiamata ordinari e festivi.

L'operatore economico ha la facoltà di proporre ulteriori condizioni migliorative e di vantaggio per l'Azienda nell'ambito del canone offerto.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ovvero avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i movimenti finanziari relativi all'affidamento di cui alla presente lettera di invito, devono essere registrati, ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice della Privacy), s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il Direttore Generale
Dott. Giuliano Masina



Alla presente **lettera di invito** sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1: Capitolato Tecnico;
- Allegato 2: modulo per la formulazione dell'offerta economica;
- Allegato 3: autodichiarazione requisiti.

ALLEGATO 1

Affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

CIG Z651EA7E71

Capitolato Tecnico

Art. 1 (Ambito applicativo)

Il presente documento, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico, ha valore di disciplina generale ed è a corredo dell'offerta presentata dall'operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- il Codice dei contratti pubblici d.lgs. n.50/2016 con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia;
- il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010 (per le parti tutt'ora vigenti) con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

ASF, prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Qualora il direttore del contratto non venga nominato le funzioni ad esso ascrivibili saranno svolte dal RUP.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'operatore economico affidatario.

Art. 4 (Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 (Adempimenti contrattuali)

L'appalto è a corpo e ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

L'efficacia del presente contratto è di tre anni e decorre dal momento della stipula con eventuale

possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 15.

In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.

L'affidatario si obbliga ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti presenti nelle sedi operative aziendali di seguito descritte:

- Farmacia Comunale 1, Via San Remo,3, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 2, Via della Vittoria 18, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 3, Via Cavalcanti 1, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 4, Via Tolstoj 82, San Giuliano Milanese (Mi)
- Ufficio Amministrativo ASF, Via San Remo,3, San Giuliano Milanese (Mi)
- Ufficio Servizi Cimiteriali, Via Battaglia dei Giganti, San Giuliano Milanese (Mi)

A tal fine l'operatore economico prima dell'avvio del servizio è obbligato ad effettuare un sopralluogo finalizzato ad una ricognizione degli impianti e delle apparecchiature esistenti evidenziando all'Azienda la consistenza e lo stato di fatto degli stessi.

Le previste operazioni di manutenzione con cadenza programmata ciclo estivo alla messa in esercizio come da normative vigenti, devono comprendere le seguenti attività:

- a) Verifica per controllo regolare funzionamento alle tre previste velocità di rotazione, parte ventilante e trattamento acqua con controllo amperaggio motore elettrico;
- b) Pulizia dei filtri delle unità di trattamento panno filtrante o filtri ondulati (560x410x48) con relativa estrazione e sostituzione, ove necessario, con trasporto alle p.d. autorizzate;
- c) Verifica condizioni batteria evaporante e/o di scambio termico ed eventuale sua pulizia con relativa vaschetta raccolta condensa e sua sanificazione con prodotto spray antibatterico;
- d) Pulizia ed eventuale lavaggio batterie esterne, dove necessitano, tipo split system ad aria.
- e) Verifica condizioni di lavoro ciclo frigorifero ed eventuale annotazione su nuovo libretto regionale come da decreto N°74/2013 D.D.U.O. della Regione Lombardia N°11785/2015 e da G.R. N°3965-2015 con controllo generale cerca fughe elettronico per eventuali perdite tubazione frigorifera;
- f) Controllo ove previsto funzionamento elettronico valvole di passaggio acqua refrigerata ciclo estivo/invernale proveniente dalla centrale termica;
- g) Controllo di funzionamento dispositivo di avviamento termo ventilante con controllo elettronico, frigorifero ed idraulico con verifica temperature acqua refrigerata;

Gli interventi ulteriori che si rendessero necessari, oltre a quelli indicati, saranno addebitati al costo, preceduti, ove possibile, dal relativo preventivo di spesa. In caso di intervento straordinario

su chiamata diretta, la mano d'opera impiegata sarà fatturata applicando i prezzi di fatturazione indicati in sede di offerta.

Sono a carico dell'affidatario le spese comunque connesse all'esecuzione del servizio a regola d'arte. Sono a carico di ASF le parti di ricambio non previste nelle operazioni elencate.

Modalità di manutenzione, sanificazione e pulizia periodica degli impianti, facendo riferimento a quanto indicato nelle schede tecniche dei macchinari e dei filtri installati.

Art. 6 (Oneri e incombenze a carico dell'operatore economico)

Faranno carico all'operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.

L'operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte dei propri incaricati delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Azienda da ogni responsabilità ed oneri al riguardo.

L'operatore economico si impegna a non dare in subappalto l'esecuzione del servizio.

L'operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente capitolato, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte.

Art. 7 (Divieto di modifiche introdotte dal prestatore di servizi)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal prestatore di servizi, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (o dal Responsabile del Procedimento) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 8 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
3. nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9 (La sospensione dell'esecuzione del contratto)

Il Direttore dell'esecuzione (o il Responsabile del Procedimento) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell'operatore economico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 10 (Esecuzione in danno)

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà dell'Azienda far eseguire la fornitura del servizio ad altro operatore economico in danno dell'appaltatore. L'affidamento a terzi viene notificato all'operatore economico inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'operatore economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'operatore economico, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'operatore economico.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 (Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, previa contestazione formale a mezzo PEC. L'affidatario, con la stessa comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 12 (Pagamenti)

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relative al periodo di riferimento.

Le fatture saranno emesse con cadenza mensile l'ultimo giorno del mese, sulla base della programmazione

delle attività previste o divenute necessarie.

L'operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni dichiara che il conto corrente bancario IBAN costituisce conto corrente dedicato e che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

Sig. C.F.

Sig. C.F.

Art. 13 (Obblighi nei confronti del personale dipendente)

Nell'esecuzione dell'affidamento, l'operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 14 (Sicurezza sul lavoro)

L'operatore economico è responsabile dell'osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all'Ente tutti gli elementi di informazione necessari, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell'attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l'Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi.

Art. 15 (Proroga contrattuale)

Il diritto di opzione alla proroga dovrà essere esercitato dall'Azienda espressamente, per iscritto, a mezzo e-mail pec, entro e non oltre il termine di 180ggprima della scadenza.

Art. 16 (Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l'Azienda.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera

organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 17 (Risoluzione e recesso)

Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto l'Azienda può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di:

- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico;
- cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, da parte dell'affidatario, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Azienda;
- cessione del contratto.

Art. 18 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento che verrà effettuato per l'esecuzione dell'affidamento.

Art. 19 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 20 (Luogo di esecuzione e Foro competente)

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il foro territorialmente individuato in relazione alla sede di ASF.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'operatore economico

.....

ALLEGATO 2

Spett.le
ASF SAN GIULIANO MILANESE
Via San Remo, 3
20098 San Giuliano Milanese (Mi)

OFFERTA ECONOMICA

CIG Z651EA7E71

Oggetto: Richiesta di offerta economica (offerta al minor prezzo) per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

Il partecipante alla procedura sopra indicata

Ragione sociale

Partita IVA

Preso atto di quanto contenuto e descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato 1) che sottoscrive e allega alla presente

formula la seguente offerta economica (importo totale escluso IVA di legge):

€.....in lettere.....

specifica il costo orario per gli interventi a chiamata ordinari e festivi:

.....

.....

.....

proporre ulteriori condizioni migliorative e di vantaggio per l'Azienda nell'ambito del canone offerto nei seguenti termini:

.....

.....

.....

.....

Luogo e Data

Timbro e firma del legale rappresentante
(dell'operatore economico in qualità di concorrente/partecipante)

.....

ALLEGATO 1

Affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

CIG Z651EA7E71

Capitolato Tecnico

Art. 1 (Ambito applicativo)

Il presente documento, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico, ha valore di disciplina generale ed è a corredo dell'offerta presentata dall'operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- il Codice dei contratti pubblici d.lgs. n.50/2016 con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia;
- il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010 (per le parti tutt'ora vigenti) con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

ASF, prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Qualora il direttore del contratto non venga nominato le funzioni ad esso ascrivibili saranno svolte dal RUP.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'operatore economico affidatario.

Art. 4 (Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 (Adempimenti contrattuali)

L'appalto è a corpo e ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

L'efficacia del presente contratto è di tre anni e decorre dal momento della stipula con eventuale

possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 15.

In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.

L'affidatario si obbliga ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti presenti nelle sedi operative aziendali di seguito descritte:

- Farmacia Comunale 1, Via San Remo,3, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 2, Via della Vittoria 18, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 3, Via Cavalcanti 1, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 4, Via Tolstoj 82, San Giuliano Milanese (Mi)
- Ufficio Amministrativo ASF, Via San Remo,3, San Giuliano Milanese (Mi)
- Ufficio Servizi Cimiteriali, Via Battaglia dei Giganti, San Giuliano Milanese (Mi)

A tal fine l'operatore economico prima dell'avvio del servizio è obbligato ad effettuare un sopralluogo finalizzato ad una ricognizione degli impianti e delle apparecchiature esistenti evidenziando all'Azienda la consistenza e lo stato di fatto degli stessi.

Le previste operazioni di manutenzione con cadenza programmata ciclo estivo alla messa in esercizio come da normative vigenti, devono comprendere le seguenti attività:

- a) Verifica per controllo regolare funzionamento alle tre previste velocità di rotazione, parte ventilante e trattamento acqua con controllo amperaggio motore elettrico;
- b) Pulizia dei filtri delle unità di trattamento panno filtrante o filtri ondulati (560x410x48) con relativa estrazione e sostituzione, ove necessario, con trasporto alle p.d. autorizzate;
- c) Verifica condizioni batteria evaporante e/o di scambio termico ed eventuale sua pulizia con relativa vaschetta raccolta condensa e sua sanificazione con prodotto spray antibatterico;
- d) Pulizia ed eventuale lavaggio batterie esterne, dove necessitano, tipo split system ad aria.
- e) Verifica condizioni di lavoro ciclo frigorifero ed eventuale annotazione su nuovo libretto regionale come da decreto N°74/2013 D.D.U.O. della Regione Lombardia N°11785/2015 e da G.R. N°3965-2015 con controllo generale cerca fughe elettronico per eventuali perdite tubazione frigorifera;
- f) Controllo ove previsto funzionamento elettronico valvole di passaggio acqua refrigerata ciclo estivo/invernale proveniente dalla centrale termica;
- g) Controllo di funzionamento dispositivo di avviamento termo ventilante con controllo elettronico, frigorifero ed idraulico con verifica temperature acqua refrigerata;

Gli interventi ulteriori che si rendessero necessari, oltre a quelli indicati, saranno addebitati al costo, preceduti, ove possibile, dal relativo preventivo di spesa. In caso di intervento straordinario

su chiamata diretta, la mano d'opera impiegata sarà fatturata applicando i prezzi di fatturazione indicati in sede di offerta.

Sono a carico dell'affidatario le spese comunque connesse all'esecuzione del servizio a regola d'arte. Sono a carico di ASF le parti di ricambio non previste nelle operazioni elencate.

Modalità di manutenzione, sanificazione e pulizia periodica degli impianti, facendo riferimento a quanto indicato nelle schede tecniche dei macchinari e dei filtri installati.

Art. 6 (Oneri e incombenze a carico dell'operatore economico)

Faranno carico all'operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.

L'operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte dei propri incaricati delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Azienda da ogni responsabilità ed oneri al riguardo.

L'operatore economico si impegna a non dare in subappalto l'esecuzione del servizio.

L'operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente capitolato, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte.

Art. 7 (Divieto di modifiche introdotte dal prestatore di servizi)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal prestatore di servizi, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (o dal Responsabile del Procedimento) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 8 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
3. nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9 (La sospensione dell'esecuzione del contratto)

Il Direttore dell'esecuzione (o il Responsabile del Procedimento) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell'operatore economico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 10 (Esecuzione in danno)

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà dell'Azienda far eseguire la fornitura del servizio ad altro operatore economico in danno dell'appaltatore. L'affidamento a terzi viene notificato all'operatore economico inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'operatore economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'operatore economico, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'operatore economico.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 (Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, previa contestazione formale a mezzo PEC. L'affidatario, con la stessa comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 12 (Pagamenti)

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relative al periodo di riferimento.

Le fatture saranno emesse con cadenza mensile l'ultimo giorno del mese, sulla base della programmazione

delle attività previste o divenute necessarie.

L'operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni dichiara che il conto corrente bancario IBAN costituisce conto corrente dedicato e che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

Sig. C.F.

Sig. C.F.

Art. 13 (Obblighi nei confronti del personale dipendente)

Nell'esecuzione dell'affidamento, l'operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 14 (Sicurezza sul lavoro)

L'operatore economico è responsabile dell'osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all'Ente tutti gli elementi di informazione necessari, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell'attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l'Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi.

Art. 15 (Proroga contrattuale)

Il diritto di opzione alla proroga dovrà essere esercitato dall'Azienda espressamente, per iscritto, a mezzo e-mail pec, entro e non oltre il termine di 180ggprima della scadenza.

Art. 16 (Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l'Azienda.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera

organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 17 (Risoluzione e recesso)

Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto l'Azienda può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di:

- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico;
- cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, da parte dell'affidatario, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Azienda;
- cessione del contratto.

Art. 18 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento che verrà effettuato per l'esecuzione dell'affidamento.

Art. 19 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 20 (Luogo di esecuzione e Foro competente)

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il foro territorialmente individuato in relazione alla sede di ASF.

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'operatore economico

.....

ALLEGATO 2

Spett.le
ASF SAN GIULIANO MILANESE
Via San Remo, 3
20098 San Giuliano Milanese (Mi)

OFFERTA ECONOMICA

CIG Z651EA7E71

Oggetto: Richiesta di offerta economica (offerta al minor prezzo) per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

Il partecipante alla procedura sopra indicata

Ragione sociale

Partita IVA

Preso atto di quanto contenuto e descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato 1) che sottoscrive e allega alla presente

formula la seguente offerta economica (importo totale escluso IVA di legge):

€.....in lettere.....

specifica il costo orario per gli interventi a chiamata ordinari e festivi:

.....

.....

.....

proporre ulteriori condizioni migliorative e di vantaggio per l'Azienda nell'ambito del canone offerto nei seguenti termini:

.....

.....

.....

.....

Luogo e Data

Timbro e firma del legale rappresentante
(dell'operatore economico in qualità di concorrente/partecipante)

.....

ALLEGATO 3

Spett.le
ASF SAN GIULIANO MILANESE
Via San Remo, 3
20098 San Giuliano Milanese (Mi)

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI

CIG Z651EA7E71

Oggetto: Richiesta di offerta economica (offerta al minor prezzo) per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

Al fine di partecipare alla procedura indetta da ASF come in oggetto individuata,

il sottoscritto

nato il a

residente in via n.

codice fiscale n

in qualità di

dell'operatore economico

con sede legale in via n.

sede operativa in via n.

codice fiscale n. partita IVA n.

a conoscenza di quanto prescritto dall'art.75 DPR n.445 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art 76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell'art. 27 DPR 445/2000

- a) di essere iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- b) di essere iscritto agli istituti previdenziali ed assicurativi obbligatori, con indicazione dei dati necessari per la richiesta del DURC;
- c) di aver preso visione ed accettato senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni stabilite nella

lettera d'invito e nel capitolato tecnico;

- d) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio nonché di ogni altra circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo e sull'esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione e di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo dei modi e tempi di esecuzione del servizio prospettati;
- e) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- f) di assumere in caso di aggiudicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.;
- g) di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all'art. 80 e seguenti del d.lgs.50/2016;
- h) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento di quanto oggetto della procedura di richiesta di offerta, possesso che invece potrà essere accertato da ASF nei modi di legge.

Luogo e data _____

Timbro e firma legale rappresentante
(dell'operatore economico in qualità di concorrente/partecipante)

N.B. Allegare:

- copia firmata del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità
- visura ordinaria Camera di Commercio

Cognome **ERRIQUEZ**
Nome **MARIA**
nato il **02/03/1951**
(atto n. **212** p. **I** s. **A 1**)
a **TRANI (BA)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **SAN GIULIANO MILANESE**
Via **DEI GIGANTI n. 25**
Stato civile **Coniugata**
Professione **casalinga**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,55**
Capelli **biondi**
Occhi **verdi**
Segni particolari _____



Firma del titolare: *Maria Erriquez*
S. GIULIANO M.se **17/03/2014**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

Maria Erriquez
SINDACO DEL SINDACO
S. GIULIANO MILANESE



SCADE IL 02/03/2025



AV 0303974



IPZS s.p.a. - OCIV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SAN GIULIANO MILANESE

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 0303974

DI

ERRIQUEZ

MARIA

C.I.A.M. s.r.l.



CONDIZIONAMENTO IMPIANTI
ASSISTENZA – MANUTENZIONE
20098 San Giuliano M/se – Via L.Tolstoi, 15
Tel.02 98249106 – Fax 02 98241673
E-mail: info@ciam-srl.it

SPETT.LE
ASF SAN GIULIANO MILANESE
VIA SAN REMO 3
20098 – SAN GIULIANO MILANESE

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI

CIG Z651EA7E71

OGGETTO **Richiesta di offerta economica (offerta al minor prezzo) per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali**

Al fine di partecipare alla procedura indetta da ASF come in oggetto individuata,

La sottoscritta ERRIQUEZ MARIA nata il 02/03/1951 a Trani residente in San. Giuliano Milanese via Dei Giganti n.25 codice fiscale n. RRQMRA51C42L3280 in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico C.I.A.M. S.R.L. con sede legale in San. Giuliano Milanese via Leone Tolstoi n.15 sede operativa in San. Giuliano Milanese via Leone Tolstoi 15 Codice Fiscale n.03115410155 partita iva n. 03115410155

A conoscenza di quanto prescritto dell'art.75 DPR n.455 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art 76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Ai sensi dell'art 27 DPR 445/2000

- a) di essere iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto
- b) di essere iscritto agli istituti previdenziali ed assicurativi obbligatori, con indicazioni dei dati necessari per la richiesta del DURC
- c) di aver preso visione ed accettato senza riserva alcuna tutte le norme e le condizioni stabilite nella lettera d'invito e nel capitolato tecnico
- d) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio nonché di ogni altra circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo e sull'esecuzione del servizio, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi

C.I.A.M. s.r.l.



CONDIZIONAMENTO IMPIANTI
ASSISTENZA – MANUTENZIONE
20098 San Giuliano M/se – Via L.Tolstoj, 15
Tel.02 98249106 – Fax 02 98241673
E-mail: info@ciam-srl.it

durante l'esecuzione e di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo dei modi e tempi di esecuzione del servizio prospettati

e) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti

f) di assumere in caso di aggiudicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

g) di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016

h) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento di quanto oggetto della procedura di richiesta di offerta, possesso che invece potrà essere accertato da ASF nei modi di legge.

Luogo e data

SAN. GIULIANO MIANESE 22/05/2014

Timbro e firma legale rappresentante

(dell'operatore economico in qualità di concorrente/partecipante)

C.I.A.M. s.r.l.

Amministratore Unico
ERRIQUEZ MARIA

Guillermo Erriquez

C.I.A.M. s.r.l.



CONDIZIONAMENTO IMPIANTI
ASSISTENZA – MANUTENZIONE
20098 San Giuliano M/se – Via L.Tolstoi, 15
Tel.02 98249106 – Fax 02 98241673
E-mail: info@ciam-srl.it

SPETT.LE
ASF SAN GIULIANO MILANESE
VIA SAN REMO 3
20098 – SAN GIULIANO MILANESE

Ns. rif.PL /fi
Data: 22/05/17

OGGETTO **Offerta economica per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali**

OFFERTA N°2017184
VALIDITA' 40GG
PAGAMENTO Da definire

Il partecipante alla procedura sopra indicata:

Ragione sociale : C.I.A.M: s.r.l.
Partita IVA : 03115410155

Preso atto di quanto contenuto e descritto nel capitolato tecnico (Allegato 1) che sottoscrive alla presente,formula la seguente offerta economica (importo totale escluso IVA di legge)

€ 5.700,00 in lettere : **cinquemila settecento**

Specifica il costo orario per gli interventi a chiamata ordinari e festivi :

€ 30,00 ordinari € 45,00 festivi

Luogo e Data : **San Giuliano Milanese : 22/05/2017**

Timbro e firma del legale rappresentante
(dell'operatore economico in qualità di concorrente /partecipante)

ALLEGATO 1

Affidamento del servizio di manutenzione impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

CIG Z651EA7E71

Capitolato Tecnico

Art. 1 (Ambito applicativo)

Il presente documento, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico, ha valore di disciplina generale ed è a corredo dell'offerta presentata dall'operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto di condizionamento.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- il Codice dei contratti pubblici d.lgs. n.50/2016 con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia;
- il regolamento di attuazione del Codice dei contratti d.P.R. 207/2010 (per le parti tutt'ora vigenti) con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

ASF, prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Qualora il direttore del contratto non venga nominato le funzioni ad esso ascrivibili saranno svolte dal RUP.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'operatore economico affidatario.

Art. 4 (Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 5 (Adempimenti contrattuali)

L'appalto è a corpo e ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento Farmacie Comunali e uffici aziendali.

L'efficacia del presente contratto è di tre anni e decorre dal momento della stipula con eventuale

possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 15.

In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.

L'affidatario si obbliga ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti presenti nelle sedi operative aziendali di seguito descritte:


- Farmacia Comunale 1, Via San Remo,3, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 2, Via della Vittoria 18, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 3, Via Cavalcanti 1, San Giuliano Milanese (Mi)
- Farmacia Comunale 4, Via Tolstoj 82, San Giuliano Milanese (Mi)
- Ufficio Amministrativo ASF, Via San Remo,3, San Giuliano Milanese (Mi)
- Ufficio Servizi Cimiteriali, Via Battaglia dei Giganti, San Giuliano Milanese (Mi)

A tal fine l'operatore economico prima dell'avvio del servizio è obbligato ad effettuare un sopralluogo finalizzato ad una ricognizione degli impianti e delle apparecchiature esistenti evidenziando all'Azienda la consistenza e lo stato di fatto degli stessi.

Le previste operazioni di manutenzione con cadenza programmata ciclo estivo alla messa in esercizio come da normative vigenti, devono comprendere le seguenti attività:

- a) Verifica per controllo regolare funzionamento alle tre previste velocità di rotazione, parte ventilante e trattamento acqua con controllo amperaggio motore elettrico;
- b) Pulizia dei filtri delle unità di trattamento panno filtrante o filtri ondulati (560x410x48) con relativa estrazione e sostituzione, ove necessario, con trasporto alle p.d. autorizzate;
- c) Verifica condizioni batteria evaporante e/o di scambio termico ed eventuale sua pulizia con relativa vaschetta raccolta condensa e sua sanificazione con prodotto spray antibatterico;
- d) Pulizia ed eventuale lavaggio batterie esterne, dove necessitano, tipo split system ad aria.
- e) Verifica condizioni di lavoro ciclo frigorifero ed eventuale annotazione su nuovo libretto regionale come da decreto N°74/2013 D.D.U.O. della Regione Lombardia N°11785/2015 e da G.R. N°3965-2015 con controllo generale cerca fughe elettronico per eventuali perdite tubazione frigorifera;
- f) Controllo ove previsto funzionamento elettronico valvole di passaggio acqua refrigerata ciclo estivo/invernale proveniente dalla centrale termica;
- g) Controllo di funzionamento dispositivo di avviamento termo ventilante con controllo elettronico, frigorifero ed idraulico con verifica temperature acqua refrigerata;

Gli interventi ulteriori che si rendessero necessari, oltre a quelli indicati, saranno addebitati al costo, preceduti, ove possibile, dal relativo preventivo di spesa. In caso di intervento straordinario



su chiamata diretta, la mano d'opera impiegata sarà fatturata applicando i prezzi di fatturazione indicati in sede di offerta.

Sono a carico dell'affidatario le spese comunque connesse all'esecuzione del servizio a regola d'arte. Sono a carico di ASF le parti di ricambio non previste nelle operazioni elencate.

Modalità di manutenzione, sanificazione e pulizia periodica degli impianti, facendo riferimento a quanto indicato nelle schede tecniche dei macchinari e dei filtri installati.

Art. 6 (Oneri e incombenze a carico dell'operatore economico)

Faranno carico all'operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.

L'operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte dei propri incaricati delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, sollevando espressamente e tenendo indenne l'Azienda da ogni responsabilità ed oneri al riguardo.

L'operatore economico si impegna a non dare in subappalto l'esecuzione del servizio.

L'operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere, con personale e organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente capitolato, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte.

Art. 7 (Divieto di modifiche introdotte dal prestatore di servizi)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal prestatore di servizi, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (o dal Responsabile del Procedimento) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 8 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
3. nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 9 (La sospensione dell'esecuzione del contratto)

Il Direttore dell'esecuzione (o il Responsabile del Procedimento) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell'operatore economico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 10 (Esecuzione in danno)

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà dell'Azienda far eseguire la fornitura del servizio ad altro operatore economico in danno dell'appaltatore. L'affidamento a terzi viene notificato all'operatore economico inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'operatore economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'operatore economico, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'operatore economico.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11 (Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, previa contestazione formale a mezzo PEC. L'affidatario, con la stessa comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 12 (Pagamenti)

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relative al periodo di riferimento.

Le fatture saranno emesse con cadenza mensile l'ultimo giorno del mese, sulla base della programmazione

delle attività previste o divenute necessarie.

L'operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni dichiara che il conto corrente bancario IBAN costituisce conto corrente dedicato e che le persone delegate ad operare su tali conti sono:

Sig. ERRIQUET MARIA..... C.F. RRQM RASIC42L3280.....

Sig. GUARISE GIUSEPPE..... C.F. CLGFP46T06L328X.....

Art. 13 (Obblighi nei confronti del personale dipendente)

Nell'esecuzione dell'affidamento, l'operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 14 (Sicurezza sul lavoro)

L'operatore economico è responsabile dell'osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all'Ente tutti gli elementi di informazione necessari, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell'attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l'Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi.

Art. 15 (Proroga contrattuale)

Il diritto di opzione alla proroga dovrà essere esercitato dall'Azienda espressamente, per iscritto, a mezzo e-mail pec, entro e non oltre il termine di 180ggprima della scadenza.

Art. 16 (Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l'Azienda.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera

organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 17 (Risoluzione e recesso)

Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto l'Azienda può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di:

- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico;
- cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, da parte dell'affidatario, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Azienda;
- cessione del contratto.

Art. 18 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento che verrà effettuato per l'esecuzione dell'affidamento.

Art. 19 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip)

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 20 (Luogo di esecuzione e Foro competente)

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, è competente in via esclusiva il foro territorialmente individuato in relazione alla sede di ASF.

Luogo e data SAN GIULIANO MILANESE 22/05/14

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'operatore economico

ASF S.p.A.
Amministratore Unico
F. RIZZI